

## **AVVISO URGENTE AGLI ISCRITTI**

## Obbligo comunicazione indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)

## entro e non oltre il 28 febbraio 2022

Come noto, il D.L. n. 185/2008 "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese" (convertito con modificazioni con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2) ha introdotto l'obbligo per i Professionisti di comunicare ai rispettivi Ordini il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il Decreto Legge Semplificazione del 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. 14 settembre 2020 n. 228 SO) introduce la sospensione dall'Albo per i professionisti che non comunicheranno il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Ordine di appartenenza. E' stato quindi confermato il nuovo testo dell'art. 16, c. 7 bis, del D.L. n. 185/2008 che prevede: "Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'Albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio".

L'obiettivo è quello di "favorire l'uso della posta elettronica certificata nei rapporti tra Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti" come si legge all'interno dello stesso Decreto. Lo stesso comma, poco più avanti, dettaglia anche i rischi a carico dello stesso Ordine e recita: "L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare l'indice di cui all'articolo 6-bis del D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed I loro aggiornamento a norma dell'art. 5 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 marzo 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi".

Per quanto sopra si invitano tutti coloro che non lo avessero già fatto a comunicare tempestivamente all'OPI Catanzaro il proprio indirizzo PEC attraverso una mail a info@opicz.it o una PEC a presidente@cert.ordine-opi.it. Si ricorda che la PEC è personale e non può essere riferita ad altra persona.

Il termine ultimo previsto per quanto sopra detto è il 28 febbraio 2022, oltre tale termine tutti coloro che risulteranno inadempienti saranno oggetto di procedimento di sospensione da parte dell'Ordine con tutte le relative conseguenze del caso.

Certi di aver chiarito ogni ragionevole dubbio sull'argomento rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento presso gli uffici dell'OPI alla via Lucrezia della Valle 56/b in Catanzaro, durante gli orari di apertura dal lunedi al venerdi dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

La Presidente Dott.ssa Giovanna Cavaliere La Alpia e cinessa pi pina dellat. 3 Comina 2 del D.Las (300/1983 g. 39

